

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO “A. PENASA”

N° 5 del Registro

Valli del Pasubio, 31/01/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Costituzione del Fondo delle Risorse Stabili Anno 2022

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE :

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- Con delibera CdA n. 22 del 16/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Con delibera CdA n. 21 del 16/12/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 esecutivo, contenente anche l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, la conferma struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- Con determinazione n. 111 del 07/12/2021 si è provveduto alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e che il C.C.D.I. per la distribuzione dello stesso è stato stipulato nel 2021;
- Con delibera CdA nr 5 del 31/01/2022 si è provveduto ad approvare il Piano degli Obiettivi per l'anno 2022, per ogni specifico per ogni settore e che la performance organizzativa è contenuta nel prospetto risultati attesi approvati per il 2022 con delibera CdA 1 del 31/01/2022;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 1. RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, ccnl 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore;
 2. RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

CONSIDERATO CHE

- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce *materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;*

- *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate*
 1. *La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziarie il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*
 2. *La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.*
 3. *La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”*

CONSIDERATO CHE con determina del direttore nr 111 del 07/12/2021 si provvedeva a costituire il fondo per il 2021 e che con verbale nr 9 del 27/12/2021 la dr.ssa Campagnolo Catia, revisore dei conti per questo Ente, provvedeva ad esprimere parere positivo e che la costituzione 2021 è di riferimento per la costituzione, provvisoria, del fondo 2022;

CONSIDERATO CHE :

- ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 “le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa”;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’ art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all’anno 2016, come certificate dal revisore;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l’anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

CONSIDERATO CHE :

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- i soggetti sindacali possono chiedere chiarimenti, segnalare errori e, se lo ritengono necessario, avanzare un ricorso al giudice del lavoro.

DATO ATTO CHE :

- **LA PARTE STABILE** viene unificata in un unico importo, che comprende tutte le voci previste dall'articolo 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 che alimentano il fondo per la contrattazione decentrate del 2017 nella misura certificata dai revisori dei conti, queste risorse vanno incrementate, a partire dall'anno 2019, senza essere assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti:
 - o di una cifra pari a 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015;
 - o *ai sensi dell'art. 67, comma 2 lettera a) - dei nuovi oneri derivanti dalle differenze degli incrementi retributivi a regime "in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica" e preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad Euro 1.112,03;*
- Nella **PARTE VARIABILE** entrano le risorse destinate dall'amministrazione all'incentivazione del personale, l'unica condizione dettata è la seguente: "ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa", per cui sono da considerare superati i vincoli di motivazione e/o provenienza previsti dalle vecchie disposizioni contrattuali;

ASSUNTO che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell'ente sono rigidamente delimitati;

ASSUNTO che, è necessario procedere, alla costituzione formale del "fondo delle risorse decentrate" per l'esercizio finanziario 2022:

costituzione del fondo	RISORSE DECENTRATE	2016	2022
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-2005)	€ 74.385,36	€ 74.385,36
INCREMENTI AL FONDO SUCCESSIVI AL 2003			
2006	CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 2.472,17	€ 2.472,17
2007	CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 2.472,17	€ 2.472,17

2008	CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.	€ 3.569,00	€ 3.569,00
2015	incremento del fondo ex art 5 comma 2 CCNL 1999	€ 3.694,27	€ 3.694,27
2015	incremento del fondo ex art 5 comma 5 CCNL 1999	€ 1.145,99	€ 1.145,99
l' art. 1 comma 236, L. n. 208/15	riduzione proporzionale delle risorse decentrate pari all'4,44% sul 2016	- € 4.400,00	- € 4.400,00
Art 32 CCNL 22/01/2004	Comma 7 – 0.20% MS 2001 – alte professionalità	€ 1.195,65	€ 1.195,65
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE		€ 84.534,61	€ 84.534,61
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA		€ 16.125,00	€ 16.125,00
TETTO MASSIMO 2016		€ 100.659,61	€ 100.659,61
Art 33 comma 2 DL. 34/2019 Adeguamento limite 2016 - vedi allegato calcolo € 108.862,46			€ 5.260,42
RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE			
Art 67 CCNL 2016/2018 comma 2 lettera a)	L'importo è stabilmente incrementato : a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016/2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019		€ 1.830,40
Art 67 comma 2 lettera b)	DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME		€ 1.112,03
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE			€ 2.942,43
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE			
ART. 68 C. 1, CCNL 2016/2018	ECONOMIE FONDO ANNI PRECEDENTI		0
(ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE		0
TOTALE SOMME DI PARTE VARIABILE NON SOGGETTE A VINCOLO			€ 0,0
Totale anno 2022		-	€ 108.862,46

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale;
- Le risorse per la costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022 trovano necessaria copertura negli appositi stanziamenti del bilancio;

**TUTTO CIO' PREMESSO
DETERMINA**

1. di quantificare il Fondo risorse Stabili per l'anno 2022, in applicazione del CCNL 21/5/2018, in complessivi euro 108.862,46 come da schema inserito nella parte narrativa della presente determina;
2. di dare atto che parte delle "Risorse stabili" è utilizzata per il pagamento delle progressioni economiche acquisite nonché per il pagamento dell'indennità di comparto, specificando che le disponibilità finanziarie necessarie al pagamento delle suddette voci retributive (progressioni economiche acquisite ed indennità di comparto) sono allocate nei capitoli ordinari di pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi;
3. di dare atto che le indennità di responsabilità, turno, indennità di condizione lavoro e retribuzione di risultato della posizione organizzativa sono invece stanziare sui capitoli di spesa relativi al trattamento economico accessorio;
4. di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;
5. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
6. di attestare che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo risorse decentrate di cui al punto 2 e 3 del presente determinato, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione corrente esercizio in competenza, all'interno della Missione 01, Programma 3, macroaggregato 1 e Missione 12, Titolo 1, Programma 3, macroaggregato 1;
7. gli oneri riflessi a carico dell'Ente, quali gli oneri previdenziali ed assicurativi, nell'apposito capitolo : "*Contributi a carico Ente*".

Di trasmettere la presente alle OO.SS.

**IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara**